



COPIA

COMUNE DI ROVERETO  
PROVINCIA DI TRENTO

*fascicolo n. \_\_\_\_\_*

## Deliberazione della Giunta Comunale

N. **127** registro delibere

Data **24/05/2022**

Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E DI NETTEZZA URBANA – MODIFICA DELLA TARIFFE 2022 - INTRODUZIONE DI AGEVOLAZIONI A FAVORE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE PER INCENTIVARE LA RIPRESA ECONOMICA DOPO LA CRISI COLLEGATA ALLA PANDEMIA DA COVID-19 – APPROVAZIONE.

Il giorno ventiquattro del mese di maggio dell'anno duemilaventidue ad ore 22:20, nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta con avviso ai componenti, si è riunita

### LA GIUNTA COMUNALE

composta dai Signori:

VALDUGA FRANCESCO	Sindaco
ROBOL GIULIA	Vice Sindaca
PREVIDI MAURO	Assessore
BERTOLINI GIUSEPPE	Assessore
BORTOT MARIO	Assessore
PLOTEGHER CARLO	Assessore
MINIUCCHI ANDREA	Assessore
COSSALI MICOL	Assessora

Sono assenti giustificati i signori: **Previdi Mauro, Bertolini Giuseppe.**

PRESIEDE: VALDUGA FRANCESCO

ASSISTE: GIABARDO ALBERTO- SEGRETARIO GENERALE PRO TEMPORE

Copia della presente deliberazione  
è in pubblicazione all'albo pretorio  
per 10 giorni consecutivi  
**dal 27/05/2022**  
**al 06/06/2022**

f.to ALBERTO GIABARDO  
Segretario generale pro tempore

Il Presidente, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

Relazione.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 24 maggio 2022 immediatamente eseguibile è stata approvata al modifica dell'art. 17, comma 2, introducendo la lettera c bis, del vigente Regolamento per la disciplina della Tariffa rifiuti corrispettiva (TARIP), prevedendo la seguente agevolazione in termini di sostituzione parziale del Comune nel pagamento della tariffa per le utenze economiche penalizzate dalla crisi iniziata nel 2020:

- **lettera c bis:** per l'anno 2022 per le tipologie di attività di utenze non domestiche indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo nella Tabella 1a e Tabella 1b dell'allegato A della deliberazione n. 158/2020/R/rif del 5 maggio 2020 dell'autorità ARERA e nei riferimenti normativi citati nelle stesse, con esclusivo riferimento alle categorie tariffarie 01, 02, 06, 07, 08, 13, 15, 18, 21, 22, 23, 24 e 30.

La modifica regolamentare ha efficacia dal 1° gennaio 2022 in quanto adottata entro il 31 maggio 2022, a norma dell'art. 43 comma 11 del D.L. n. 50 del 17 maggio 2022 (DL Aiuti), che ha integrato in tal senso l'art. 3, comma 5-quinquies del D.L. n. 228 del 30 dicembre 2021 (convertito con L. 25 febbraio 2022 n. 15);

Entro la medesima scadenza del 31 maggio 2022, per dare attuazione al disposto regolamentare, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento, la Giunta comunale deve ora provvedere a determinare la percentuale delle agevolazioni tariffarie, nel rispetto del mandato conferito dal Consiglio comunale di garantire quote di sostituzione sia con riferimento alla quota fissa che variabile della tariffa.

Il Comune di Rovereto con deliberazione della Giunta municipale n. 12 del 25 gennaio 2022 ha già approvato le tariffe del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani per l'anno 2022, ma in quella sede la normativa non consente ancora di recepire ulteriori agevolazioni per le utenze non domestiche colpite dalla crisi economica correlata sia all'emergenza sanitaria protrattasi anche nel corso del 2021, sia alla crisi economica per la grave situazione in Ucraina.

Nel corso dell'anno 2022 sono ora sopravvenute le nuove disposizioni normative come di seguito indicato:

- il D.L. n. 50 del 17 maggio 2022 (Decreto Aiuti), all'art. 43, comma 11, interviene con una integrazione dell'art. 3, comma 5-quinquies del D.L. n. 228 del 30 dicembre 2021 (convertito con L. 25 febbraio 2022 n. 15) stabilendo quanto segue:
  - A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.
  - Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.
- Il D.L. n. 228 del 30 dicembre 2021 (convertito con L. 25 febbraio 2022 n. 15), all'art. 3, commi 5sexiesdecies, ha stabilito quanto segue:

- Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022.

I nuovi termini sopraggiunti possono essere correlati alle disposizioni provinciali con particolare riferimento alla L.P. 36/1993, che, all'art. 9 bis, dispone quanto segue:

- "Fermo restando il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali previsto dall'ordinamento regionale, gli enti locali possono adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche dopo l'adozione del bilancio, e comunque non oltre il termine fissato dallo Stato per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, limitatamente:
  - alle materie sulle quali sono intervenute modificazioni da parte della legge finanziaria dello Stato per l'anno di riferimento o da altri provvedimenti normativi dello Stato o della Provincia;
  - ad aspetti conseguenti all'adozione di atti amministrativi o interpretativi da parte dello Stato o dell'amministrazione finanziaria e tributaria che incidono sulle modalità di applicazione del tributo o della tariffa."

Il combinato disposto delle norme nazionali e provinciali consentono di riaprire la facoltà per i Comuni di adottare delibere (Regolamento, P.E.F., sistemi tariffari) in materia di tassa o di tariffa di natura extratributaria collegate al ciclo dei rifiuti entro il 31 maggio 2022, tutto ciò anche dopo l'avvenuta approvazione sia del Bilancio di previsione 2022-2024 sia della deliberazione di approvazione delle tariffe relative al servizio rifiuti per l'anno 2022, avvenuta con deliberazione giuntale n. 12 del 25 gennaio 2022.

Il Consiglio comunale con la deliberazione di modifica del Regolamento in materia n. 18/2022 sopra indicata, ha disposto di aggiornare l'impianto di agevolazioni, in termini di sostituzione parziale del Comune per le utenze non domestiche, modificando quanto già individuato per gli anni 2020 e 2021 negli allegati Tabella 1a e Tabella 1b della deliberazione 158/2020 di ARERA, individuando i soggetti beneficiari con riferimento ad alcune categorie tariffarie pur mantenendo sempre l'individuazione come esposta negli allegati Tabella 1a e Tabella 1b della deliberazione 158/2020 di ARERA, è stato pertanto riformulato l'articolo 17 comma 2, introducendo la nuova lettera c bis del Regolamento comunale in materia che recita:

Art. 17, comma 2,

2. Il Comune di Rovereto si sostituisce all'utenza nel pagamento parziale dell'importo dovuto a titolo di tariffa nei seguenti casi:
  - lettera c bis: per l'anno 2022 per le tipologie di attività di utenze non domestiche indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo nella Tabella 1a e Tabella 1b dell'allegato A della deliberazione n. 158/2020/R/rif del 5 maggio 2020 dell'autorità ARERA e nei riferimenti normativi citati nelle stesse, con esclusivo riferimento alle categorie tariffarie 01, 02, 06, 07, 08, 13, 15, 18, 21, 22, 23, 24 e 30.

L'Amministrazione comunale di Rovereto ha quindi colto questa nuova opportunità per intervenire ancora a sostegno delle categorie economiche penalizzate dalla crisi sia

pandemica che economica in corso, calmierando ulteriormente il peso delle spese collegate al ciclo dei rifiuti ed assumendosene l'onere a carico del bilancio comunale.

Al fine di sostenere gli oneri a carico del bilancio comunale, si motiva la proposta di ridefinire quanto già introdotto dal Comune di Rovereto nel 2020 e 2021, individuando le categorie tariffarie che sono state ritenute maggiormente penalizzate rispetto ad altre e lasciando il riferimento alle tabelle previste da parte di ARERA con la delibera 158/2020 avente ad oggetto: *“Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19”*.

L'intervento introduce agevolazioni, in termini di sostituzione parziale del Comune, per le utenze non domestiche come individuate negli allegati Tabella 1a e Tabella 1b della deliberazione 158/2020 di ARERA per le categorie tariffarie 01, 02, 06, 07, 08, 13, 15, 18, 21, 22, 23, 24 e 30.

Come per il 2021 anche nel 2022 si propone di intervenire non solo sulla quota fissa ma anche sulla quota variabile limitatamente alla parte riferita ai litri minimi obbligatori già approvati in tariffa.

Si conferma quindi la volontà dell'Amministrazione comunale di attivare e attuare azioni e misure volte ad aiutare il proprio tessuto sociale ed economico al rilancio delle attività economiche, delle famiglie e delle attività sociali e culturali in genere.

Compete ora alla Giunta comunale stabilire l'entità delle sostituzioni sia per la quota fissa che per la parte variabile compatibilmente con lo stanziamento del “ristoro” statale assegnato.

Si da atto che per definire la parte variabile della tariffa 2022 il Gestore Dolomiti Ambiente, al fine di garantire la reale copertura dei costi come individuati col metodo MTR, in mancanza di precisi dati quantitativi individuali per quelle utenze che non utilizzano sistemi di svuotamento (tutte le domestiche e molte non domestiche quali uffici, negozi e similari), ma che si avvalgono solo delle dotazioni di sacchetti annuali, si è avvalso degli attuali dati in possesso, basati sulle dotazioni di litri minimi come elaborati per il 2021. Infatti dalla relazione del Gestore si evince che: *“Il gettito tariffario è garantito per la quota fissa dalle superfici e dal numero di utenze occupanti, sia domestiche che non domestiche, per la quota variabile dal volume di rifiuti raccolto, considerando sia il volume minimo obbligatorio che le quantità eccedenti.”*. Con la delibera di approvazione delle tariffe 2022 pertanto, sono stati confermati i valori delle dotazioni in litri minimi come indicate nella relazione del Gestore per l'anno 2020 prot. 36252/2020 del 30/06/2020 nonché confermati anche nel 2021, dati tariffari già peraltro approvati per entrambe le annualità anche da ARERA, sia per le utenze domestiche che non domestiche.

Per stimare l'efficacia e l'entità economica delle agevolazioni concedibili alle utenze non domestiche, ci si è confrontati e rapportati con il soggetto Gestore del servizio Dolomiti Ambiente, il quale, elaborando i dati delle utenze già agevolate nel corso del 2021 ed aggiornando gli stessi con i livelli tariffari già approvati per il 2022, ha fornito gli elementi per consentire al Comune di stimare i possibili costi delle agevolazioni a carico del bilancio comunale.

Sulla base dei dati di stima forniti da Dolomiti Ambiente, è stato possibile quantificare come efficaci e sostenibili finanziariamente le seguenti percentuali di agevolazione:

- QUOTA FISSA (QF) riduzione del 40%;

- QUOTA VARIABILE (QV) solo per la DOTAZIONE DI LITRI MINIMI OBBLIGATORI riduzione del 60%;

I costi stimati sono pari ad € 110.000,00 per QF (IVA compresa) ed € 100.000,00 QV (IVA compresa) per un totale complessivo, che prudenzialmente si arrotonda tenendo in considerazione possibili variazioni di utenza in corso d'anno (subentri e nuove utenze), a € 250.000,00 (IVA compresa).

Ai sensi del D.L. n. 50 del 17 maggio 2022 (Decreto Aiuti), art. 43 comma 1, la modifica regolamentare in materia di tariffa di natura extratributaria collegate al ciclo dei rifiuti, per l'anno 2022 può essere adottata entro il 31 maggio 2022 producendo i propri effetti dal 1° gennaio dell'anno in corso.

La L.P. 36/1993, all'art. 9 bis, dispone che: "Fermo restando il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali previsto dall'ordinamento regionale, gli enti locali possono adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche dopo l'adozione del bilancio, e comunque non oltre il termine fissato dallo Stato per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, limitatamente:

- a) alle materie sulle quali sono intervenute modificazioni da parte della legge finanziaria dello Stato per l'anno di riferimento o da altri provvedimenti normativi dello Stato o della Provincia;
- b) ad aspetti conseguenti all'adozione di atti amministrativi o interpretativi da parte dello Stato o dell'amministrazione finanziaria e tributaria che incidono sulle modalità di applicazione del tributo o della tariffa."

A norma dell'art. 12, comma 3, lettere d) della L.P. 14/2014, trovano applicazione anche tutte le norme statali in materia di pubblicità legale e conoscitiva. Ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, convertito con L. 214/2011 come modificato dell'art. 15-bis, comma 1, lett. a), del D.L. 30/06/2019 n. 34 (convertito con L. 58/2019), a decorrere dall'anno di imposta 2020 tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

Il comma 15-bis del medesimo art. 13, dispone inoltre che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

## LA GIUNTA COMUNALE

vista la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 ed in particolare l'art. 1, commi da 639 e seguenti come modificata dal D.L. 6 marzo 2014 n. 16, che prevede, a decorrere dall'anno 2014, l'istituzione della I.U.C. componente tariffa rifiuti;

visto l'art. 1, comma 668, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che consente ai comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico di applicare una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI, la quale è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio in parola, nonché i commi da 641 a 667 del medesimo articolo che disciplinano la I.U.C. - Componente TARI – applicabili in quanto compatibili anche alla tariffa corrispettiva;

vista la Legge n. 205/2017 (legge di Bilancio 2018) che ha affidato all'Autorità di Regolazione per l'energia, Reti e Ambiente (ARERA) l'intera regolazione della materia collegata al ciclo dei rifiuti, ed in particolare il comma 527, art. 1, della medesima norma, che ha affidato all'Autorità anche il compito di armonizzare gli obiettivi economico-finanziari legati al ciclo dei rifiuti, con incarico di definire nuove metodologie di determinazione dei costi e delle tariffe;

vista la delibera n. 443/2019 del 31/10/2019 con la quale ARERA ha provveduto ad approvare i criteri per la determinazione dei costi efficienti relativi al servizio integrato dei rifiuti delineando le modalità e le tempistiche per la determinazione di tali tariffe stabilendone l'applicazione a valere dal 1° gennaio 2020;

vista la deliberazione n. 444/2019 del 31/10/2019 con la quale ARERA ha provveduto ad approvare le disposizioni in materia di trasparenza del servizio integrato dei rifiuti urbani, stabilendone l'entrata in vigore dal 1° aprile 2020;

vista inoltre la deliberazione n. 493/2020 del 24/11/2020 con la quale ARERA ha aggiornato il metodo MTR ai fini della predisposizione delle tariffe 2021;

vista infine la Deliberazione 3 agosto 2021 363/2021/R/rif recante “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”, con la quale sono state dettate le disposizioni per predisporre non solo le tariffe 2022 ma prevedere anche l'andamento tariffario dal 2023 al 2025;

visto il Regolamento della Tariffa rifiuti corrispettiva TA.RI.P.) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 14/07/2020 e modificato con deliberazione consiliare n. 36 del 29 giugno 2021, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; rilevato pertanto che con il medesimo Regolamento il Comune ha deciso di avvalersi, delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 668, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che consente ai comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico di applicare una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI, tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999;

visto il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;

visti il Regolamento comunale per la disciplina del ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e di nettezza urbana, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 46 di data 4 dicembre 2012 e s.m.i.;

vista la circolare n. 5/EL/2005/TN di data 7 dicembre 2005 della Regione Autonoma Trentino Alto Adige relativa ai criteri di distribuzione delle competenze tra consiglio e giunta comunale in materia di tariffe, che individua la competenza giuntale in materia;

vista la circolare n. 2 di data 8 febbraio 2005 del Servizio autonomie locali della Provincia Autonoma di Trento, in cui si precisa che, a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 la competenza in materia di entrate di natura tariffaria è della giunta, salvo che espressa previsione dello Statuto comunale la attribuisca al consiglio comunale;

visto lo Statuto comunale, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 20 di data 13 maggio 2009 come modificato con ultima deliberazione consiliare n. 6 del 7 marzo 2016;

visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, con particolare riferimento all'articolo 126, comma 3, relativo alla figura dei Dirigenti ed alle competenze loro attribuite;

visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L – modificato dal DPReg. 1 febbraio 2005 n. 4/L), coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 5 febbraio 2013 n. 1, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11 e dalla legge regionale 3 agosto 2015 n. 22;

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 28 gennaio 2022, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024;

vista la Deliberazione del Consiglio comunale n. 4 di data 28 gennaio 2022, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2022-2024;

vista la Deliberazione di Giunta comunale n. 13 di data 28 gennaio 2022, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 – parte finanziaria e schede degli investimenti, con la quale sono affidate le risorse finanziarie ai Dirigenti, stabilendo gli atti di loro competenza e quelli riservati alla competenza della Giunta comunale e n. 76 di data 14 aprile 2022 relativa all'approvazione del Piano esecutivo di gestione 2022-2024 – parte obiettivi;

visti gli allegati pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile sulla proposta della presente deliberazione – resi ai sensi dell'art. 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2:

- parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa del dirigente del Servizio Patrimonio e Finanze Gianni Festi;
- parere favorevole di regolarità contabile del dirigente del Servizio Patrimonio e Finanze Gianni Festi;

ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

delibera

1. di stabilire, ad integrazione delle agevolazioni tariffarie di cui all'articolo 17 del regolamento comunale in materia, già approvate con propria deliberazione n. 12 del 25 gennaio 2022, le sostituzioni del Comune al soggetto tenuto al pagamento, di cui all' articolo 17, comma 2, lettera c bis come di seguito indicato:
  - lettera c bis: per l'anno 2022 per le tipologie di attività di utenze non domestiche indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo nella Tabella 1a e Tabella 1b dell'allegato A della deliberazione n. 158/2020/R/rif del 5 maggio 2020 dell'autorità ARERA e nei riferimenti normativi citati nelle stesse, con esclusivo riferimento alle categorie tariffarie 01, 02, 06, 07, 08, 13, 15, 18, 21, 22, 23, 24 e 30.: sostituzione per il 40% della quota fissa e per il 60% della componente di quota variabile individuata dai soli litri minimi obbligatori, per l'intero anno 2022;
2. di mantenere valide ed invariate per l'anno 2022 tutte la altre disposizioni già approvate con la deliberazione della Giunta municipale n. 12 del 25 gennaio 2022;
3. di dare atto che conseguentemente alle sostituzioni di cui al precedente punto 1, sarà prevista e impegnata la corrispondente spesa a bilancio comunale;
4. di dare indicazioni al Gestore Dolomiti Ambiente, in osservanza di quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello n 402 del 10/06/2021, di indicare nella bolletta TARIP l'imposto della riduzione praticata accompagnata dalla dicitura “sostegno comunale per riduzione tariffaria COVID-19”;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Dolomiti Ambiente s.p.a. quale ente gestore del servizio, che curerà l'applicazione e la riscossione del corrispettivo tariffario per l'anno 2022;
6. di procedere ai sensi dell'art. 15-bis del decreto legge n.34 del 2019 nonché di quanto indicato al punto 5.3.1 della Circolare M.E.F. N. 2/DF del 22/11/2019, alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it), in quanto tale atto è ora condizione di efficacia anche per le deliberazioni tariffarie e i regolamenti comunali relativi alla TARI.
7. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
  - a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
  - b) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del Dlgs. 104 del 2010;
  - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

La Giunta comunale, con separata votazione unanime, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183, comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, di cui alla L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.TO VALDUGA FRANCESCO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO GIABARDO ALBERTO

---

**CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione diverrà esecutiva il **07/06/2022**, dopo il decimo giorno dall'inizio della sua pubblicazione ai sensi dell'articolo 183, comma 3°, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n.2.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO GIABARDO ALBERTO

---

Copia conforme all'originale

Il Segretario Generale